

# CAPITOLATO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY



SAGAT SPA  
STRADA SAN MAURIZIO 12  
10072 CASELLE TORINESE (TO)  
P.IVA 00505180018

## Ubicazioni - Somme assicurate - Premio

In Provincia di Torino- Comune di Caselle- Strada San Maurizio 12

### ESISTE

Vasto complesso di fabbricati, contigui ed intercomunicanti separati tra di loro da spazio vuoto, variamente elevati fuori terra, costruiti con strutture portanti verticali, dal tetto, solai ove esistono, pareti esterne, coperture ed eventuali rivestimenti, soffittature o coibentazioni in cemento armato, laterizi e/o altri materiali incombustibili; possono fare eccezione per ciascun fabbricato:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione la cui superficie non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso.
- I materiali diversi esistenti nelle pareti esterne, nelle coperture nei solai, nei rivestimenti soffittature, coibentazioni, se la superficie da essi occupata non eccede un decimo della superficie totale delle pareti esterne, delle coperture, dei solai, dei rivestimenti, soffittature, coibentazioni.

Tale complesso di fabbricati dislocati su un'ampia zona territoriale di proprietà demaniale, è destinato dalla Contraente a tutte le attività necessarie per la gestione dei servizi aeroportuali ed interessa tutte le strutture successivamente descritte, comprese inoltre tutte le infrastrutture non indicate, con piazzali, aree di parcheggio, strisce erbose, aiuole, raccordi, strade, cancelli, recinzioni ed impianti di illuminazione esterna.

Descrizione del rischio Gestione dell'aeroporto S. Pertini di Caselle Torinese se Inclusa l'attività di handling inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

Si intende inoltre compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda assicurata, che non sia in contrasto con quanto indicato nello statuto societario della Contraente / Assicurata.

### PARTITE ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO ASSICURAZIONE SEZIONE DANNI DIRETTI E INDIRETTI

ENTI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO	PREMIO LORDO
<b>Sezione danni diretti</b>			
<b>SAGAT S.P.A.</b>			
1) Fabbricati	€ 188.576.023,00		
2) Impianti generali	€ 41.352.609,00		
3) Macchinari e Impianti specifici	€ 33.714.341,00		
4) Arredi d'ufficio	€ 1.409.670,00		
5) Attrezzature generali	€ 2.729.609,00		
6) Arredi operativi	€ 4.966.541,00		
7) Elaborati elettronici	€ 19.954.331,00		
8) Ricorso Terzi	€ 2.500.000,00		
9) Demolizione e sgombero	€ 5.200.000,00		
10) Piazzali	€ 7.746.853,48		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 308.149.977,48</b>		
<b>SAGAT HANDLING S.p.A.</b>			
1) Macchinari e impianti generali	€ 12.468.059,00		
2) Arredi d'ufficio	€ 99.892,00		
3) Attrezzature generali	€ 76.555,00		
4) Elaborati elettronici	€ 133.223,00		

<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.777.729,00</b>		
<b>Sezione danni indiretti</b>			
1)Profitto Lordo	€ 65.060.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 385.987.706,48</b>		
		Totale premio lordo annuo	

**TABELLA DI RIEPILOGO LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE DANNI DIRETTI E INDIRETTI**

Garanzia/rischio assicurato	Limiti di indennizzo		
	% S.A.	Somma Assicurata	
Massimo indennizzo Danni Diretti/ Danni indiretti		Euro 75.000.000	Per sinistro e per anno
Eventi socio politici escluso terrorismo	70%		Per sinistro e per anno
Terrorismo		Euro 20.000.000,00	Per sinistro e per anno
Eventi atmosferici	70%		Per sinistro e per anno
Gelo		Euro 5.000.000,00	Per sinistro e per anno
Allagamenti	70%		Per sinistro e per anno
Acqua Condotta		Euro 250.000,00	Per sinistro e per anno
Spese ricerca e riparazione guasto		Euro 75.000 per sinistro	Euro 250.000,00 per anno
Dispersione liquidi		Euro 1.000.000	Per sinistro e per anno
Danni da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di rottura o guasto di impianti automatici di estinzione, comprese spese ricerca e riparazione		Euro 500.000	Per sinistro e per anno
Fenomeni elettrici ed elettronici		Euro 250.000	Per sinistro e per anno
Ricorso Terzi		Euro 2.500.000	Per sinistro e per anno
Demolizione e sgombero		Euro 7.500.000 con sottolimiti di Euro 5.200.000 per tossici e nocivi	Per sinistro e per anno
Carico e scarico – movimentazione		Euro 500.000	Per sinistro e per anno
Oneri urbanizzazione		Compreso nella partita fabbricati	Per sinistro e per anno
Onorari dei periti, ingegneri, architetti, professionisti e consulenti	4%	Massimo Euro 300.000 per periti e Massimo Euro 200.000 per ingegneri, architetti, professionisti e consulenti	Per sinistro e per anno
Ricostruzione archivi		Euro 1.000.000	Per sinistro e per anno

Stampi modelli e garbi		Costo delle operazioni manuali per il rifacimento	Per sinistro e per anno
Beni artistici ed oggetti d'arte, con il limite di Euro 2.500 per singolo oggetto		Euro 100.000	Per sinistro e per anno
Beni dei dipendenti, inclusi veicoli		Euro 250.000	Per sinistro e per anno
Danni a denaro valori e carte valori (escluso furto e rapina)		Euro 100.000	Per sinistro e per anno
Terremoto	50%		Per sinistro e per anno
Franamento, cedimento, smottamento del terreno, bradisismo, valanghe e slavine		Euro 1.000.000	Per sinistro e per anno
Inondazioni e alluvioni	70%		Per sinistro e per anno
Crollo e collasso strutturale		Euro 500.000	Per sinistro e per anno
Sovraccarico neve	50%		Per sinistro e per anno
Grandine su fragili	70%		Per sinistro e per anno
Eventi atmosferici su fabbricati aperti e relativo contenuto		Euro 100.000	Per sinistro e per anno
Guasto macchine		Euro 100.000	Per sinistro e per anno
Miscelazione accidentale		Euro 250.000	Per sinistro e per anno
Fuoriuscita di materiale fuso		Euro 250.000	Per sinistro e per anno
Innovazione del rischio		Euro 500.000	Per sinistro e per anno
Spese di collaudo		15% delle spese sostenute	Per sinistro e per anno
Urto veicoli	70%		Per sinistro e per anno
Imperizia e negligenza		Euro 50.000	Per sinistro e per anno

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a quanto di seguito indicato.

#### **LIMITI DI INDENNIZZO DANNI INDIRETTI**

Premesso che tutti i limiti e sotto-limiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore al limite di indennizzo di seguito indicato.

I sotto-limiti non opereranno in aumento al predetto limite (salvo che non sia diversamente e specificatamente indicato).

Ove sia previsto un limite di indennizzo aggregato annuo, questo si intende valido complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate e per la totalità degli Assicurati.

Garanzia/rischio assicurato	Limiti di indennizzo (massimo periodo indennizzo 12 mesi)		
	% S.A.	Somma Assicurata	
Massimo indennizzo Diretti / Danni indiretti		Euro 75.000.000 (aggregato)	Per sinistro e per anno
Perdite conseguenti ad interruzioni di fornitura di energia, acque e gas		Euro 5.000.000	Per sinistro e per anno
Onorari periti, revisori, esperti contabili, e/o società di revisione	5% dell'indennizzo	Euro 200.000,00	Per sinistro e per anno

## FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti importi per ciascun sinistro:

Danni Diretti	Franchigia / scoperto		
	% danno	Minimo Euro	Massimo Euro
Franchigia frontale		Euro 10.000	
Eventi socio politici escluso terrorismo		Franchigia frontale	
Terrorismo	15%	Euro 25.000,00	
Eventi atmosferici		Franchigia frontale	
Gelo		Franchigia frontale	
Allagamenti		Franchigia frontale	
Acqua Condotta		Franchigia frontale	
Dispersione liquidi		Franchigia frontale	
Danni da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di rottura o guasto di impianti automatici di estinzione, comprese spese ricerca e riparazione		Franchigia frontale	
Fenomeni elettrici ed elettronici		Franchigia frontale	
Sovraccarico neve		Franchigia frontale	
Terremoto		Euro 50.000	
Franamento, cedimento, smottamento del terreno, bradisismo, valanghe e slavine		Franchigia frontale	
Inondazioni e alluvioni		Franchigia frontale	
Crollo e collasso strutturale		Franchigia frontale	
Grandine su fragili		Franchigia frontale	
Eventi atmosferici su fabbricati aperti e relativo contenuto		Franchigia frontale	
Guasto macchine		Franchigia frontale	

Danni Indiretti	Franchigia / scoperto		
	Giorni	Minimo Euro	Massimo Euro
Franchigia frontale	2		

### N.B.: CALCOLO DELLA FRANCHIGIA SEZIONE DANNI INDIRETTI

L'importo sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato sarà pari al rapporto tra i giorni di franchigia ed i giorni lavorativi del periodo durante il quale l'attività risente delle conseguenze del sinistro, moltiplicato per l'ammontare dell'indennizzo calcolato, con i minimi eventualmente previsti nella tabella.

A maggior chiarimento di quanto precede in merito a Franchigie e/o scoperti, si precisa che nessuna franchigia sarà applicata relativamente alle seguenti garanzie e/o clausole:

- a) Ricorso Vicini e/o Terzi
- b) Rischio Locativo - Ricorso del Locatari
- c) Spese di demolizione, sgombero, livellamento, pulizia, compresi i tossici e nocivi
- d) Oneri di urbanizzazione - ordinanze autorità
- e) Onorari periti, ingegneri, architetti, professionisti
- f) Spese ricostruzione archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti

Indipendentemente dal fatto che la richiesta di indennizzo si riferisca ad una o più ubicazioni, l'importo della franchigia sarà defalcato dalla perdita complessiva subita dall'Assicurato per qualsiasi evento in garanzia. Se ad un unico evento si riferiscono due o più franchigie, il loro totale non dovrà superare la franchigia maggiore.

**PARTITE ASSICURATE SEZIONE ELETTRONICA**

<b>SAGAT Spa</b>	<b>Somme Assicurate in valuta EUR</b>
1) Elaboratori per Aerostazione passeggeri, merci, postale e uffici Sagat	€ 3.726.382,00
2) Impianto ricetrasmittente Charly	€ 5.549,00
3) Impianto telefonico	€ 948.593,00
4) Rete trasmissione dati	€ 1.914.600,00
5) Sistema controllo accesso ai varchi doganali	€ 1.329.515,00
6) Sistema informativo al pubblico	€ 1.549.923,00
7) Sistema di sicurezza TVCC e SOS parcheggio	€ 319.910,00
8) Impianto telecomunicazioni via radio	€ 365.835,00
9) Sistema supervisione impianti aeroportuali	€ 282.048,00
10) Sistema monitoraggio perimetro aeroportuale	€ 1.733.760,00
11) Imp. Videosorveglianza piazzole sosta aeromobili	€ 129.740,00
12) Sistema hardware controllo movim. Pontili imbarco	€ 30.085,00
13) Sistema computerizzato parcheggi a pagamento e riservati	€ 1.271.750,00
14) Sistema monitoraggio mezzi aeroportuali	€ 514.891,00
15) Sistema di sicurezza	€ 5.831.750,00
<b>Totale</b>	<b>€ 19.954.331,00</b>
<b>SAGAT Handling Spa</b>	<b>Somme Assicurate in valuta EUR</b>
Elaboratori elettronici	Euro 133.223,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 133.223,00</b>
<b>Totale Apparecchiature elettroniche</b>	<b>Euro 20.087.554,00</b>

## Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti Sezione All Risks Elettronica

Viene stabilito che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia di € 250,00 salvo quanto previsto alle sotto indicate voci:

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO / ANNO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
Eventi socio-politici (Art. 4)	-----	Scoperto del 10% minimo di € 1.500,00
Terrorismo (Art. 5)	50% della somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 15% con il minimo di € 1.500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 6)	50% della somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 15% con il minimo di € 1.500,00
Terremoto	50% della somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Furto / Rapina (Art. 8)	-----	Frontale salvo quanto previsto nella specifica clausola
Furto con destrezza (Art. 8)	-----	€ 500,00
Impiego mobile (Art. 11)		€ 200,00 - Per i casi espressamente previsti alla specifica clausola: scoperto 20% con il minimo di € 250,00
Demolizione e sgombero (Art. 12)	€ 250.000,00	Frontale
Oneri consulenti – Spese peritali (Art. 13)	€ 25.000,00	Frontale
Enti presso terzi (Art. 14)	-----	Scoperto 10% minimo € 500,00

## Sommario

Definizioni valide solamente per la sezione danni diretti e danni indiretti.....	10
NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI .....	13
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	13
Art. 2- Durata del Contratto e pagamento del premio.....	13
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione .....	13
Art. 4 Aggravamento di rischio.....	13
Art. 5 Diminuzione del rischio .....	13
Art. 6 Recesso in caso di sinistro .....	13
Art. 7 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza.....	14
Art. 8 Diritto di ispezione.....	14
Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori .....	14
Art. 10 Limite massimo dell'indennizzo.....	14
Art. 11 Oneri fiscali .....	14
Art. 12 Foro competente .....	14
Art. 13 Rinvio alle norme di legge .....	14

Art. 14 Ambito territoriale.....	14
Art. 15 Clausola Broker.....	14
Art. 16 Clausola di delega e coassicurazione.....	15
SEZIONE DANNI DIRETTI.....	16
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....	16
Art. 2 Esclusioni .....	16
Art. 3 Cose non assicurate .....	18
Art. 4 Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.....	18
Art. 5 Sovraccarico neve:.....	18
Art. 6 Gelo:.....	18
Art. 7 Allagamento:.....	19
Art. 8 Terremoto:.....	19
Art. 9 Cose assicurabili a condizioni speciali.....	19
Art. 10 Titoli di credito.....	19
Art. 11 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	19
Art. 12 Assicurazione parziale .....	20
Art. 13 Compensazione fra partite .....	20
Art. 14 Dispersione Liquidi.....	20
Art. 15 Spese ricerca e riparazione guasto .....	21
Art. 16 Spese ricostruzione archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti .....	21
Art. 17 Oneri di urbanizzazione .....	21
Art. 18 Eventi Atmosferici su fragili .....	21
Art. 19 Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento .....	21
Art. 20 Innovazione del rischio .....	22
Condizioni Particolari Sezione Danni Diretti.....	23
Art. 21 Deroga alla proporzionale .....	23
Art. 22 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio.....	23
Art. 23 Fenomeno elettrico .....	23
Art. 24 Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche e macchinari.....	23
Art. 25 Onorario progettisti e consulenti .....	24
Art. 26 Onorario periti .....	24
Art. 27 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici.....	24
Art. 28 Scoppio ed usura .....	24
Art. 29 Prezzo di vendita.....	25
Art. 30 Adempimenti verso E.N.A.C. ....	25
Art. 31 Rinuncia alla rivalsa .....	25
Art. 32 Buona Fede .....	25
Art. 33 Assicurazione per conto di chi spetta.....	25

Art. 34 Colpa Grave.....	25
Art. 35 Indennizzo separato per partita .....	25
Art. 36 Inattività di singolo rischio.....	26
Art. 37 imperizia, negligenza, errata manovra .....	26
Art. 38 Modifica degli stabilimenti .....	26
Art. 39 Selling price.....	26
Art. 40 Assicurazione con dichiarazione di valore - Convenzione .....	26
Art. 41 Universalità.....	28
SEZIONE DANNI DA PERDITA DI PROFITTO .....	29
1. DEFINIZIONI .....	29
2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	29
3. ESCLUSIONI.....	29
4. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PROFITTO LORDO .....	30
5. CONDIZIONI PARTICOLARI.....	31
SEZIONE ALL RISKS ELETTRONICA.....	35
Definizioni valide solo per la sezione All Risks Elettronica .....	36
AMBITO DELLA COPERTURA.....	37
Art. 4 – EVENTI SOCIO-POLITICI – ATTI DOLOSI.....	39
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI .....	44
Obblighi in caso di sinistro.....	44
Esagerazione dolosa del danno .....	44
Procedura per la valutazione del danno.....	45
Mandato dei Periti.....	45
Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro.....	45
Pagamento dell'indennizzo .....	46
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 .....	47

### **Definizioni valide solamente per la sezione danni diretti e danni indiretti**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.;
Società:	l'impresa assicuratrice
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione, e dal quale è derivato il danno.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Fabbricati:	tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale complemento di singole macchine, ciminiera, camini,

cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati. Sono comprese strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni.

**Franchigia:** l'importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini della polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

**Limite di Indennizzo:** la somma massima dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.

**Scoperto:** l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sulla somma liquidabile a termini della polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Macchinari:** macchine, impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento; apparecchiature elettroniche; attrezzi, utensili, ricambi, sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, esterne, silos, serbatoi, e vasche, impianti compie per forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, tecnici, di processo e simili, di estinzione e di allarme; impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, attrezzature, scorte relative ad impianti e macchine; beni di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A. insegne, antenne, mobilio, arredi, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda compresi metalli e pietre preziose ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, effetti personali del dipendenti e degli amministratori e quant'altro non rientri nelle definizioni di "Fabbricati", "Merci" e "Valori".

Si precisa che si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche intendendosi per tali

- sistemi di elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori;
- computer, PC, PC portatili, scanner e simili;
- fotocopiatrici,
- macchine per scrivere e per calcolare elettroniche;
- centralini telefonici; impianti telex e/o telefax;
- Impianti di prevenzione e di allarme
- ed in genere ogni altra macchina elettronica non di processo

**Merci:** materie prime, semilavorati e prodotti finiti, materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell'attività, materiali di consumo, scorte in genere, lubrificanti, combustibili, scarti di lavorazione, imballaggi e materiale in genere da imballo, sostanze e prodotti infiammabili.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio singolo, all'aperto o al coperto, anche se su mezzi di trasporto.

**Cose assicurabili a condizioni speciali:**

Disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili,

schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, dati elettronici.

- Infiammabili:** sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore al 35° centigradi) non classificabili “esplosivi” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
  - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 100°C;
  - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità e a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
  - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
  - Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.
- Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
- Apparecchiature elettroniche:** sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, apparecchi elettromedicali, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività dell'esercizio.
- Valori:** denaro, banconote, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di terzi e dei quali il Contraente/Assicurato stesso sia responsabile, posti e custoditi nei fabbricati della o delle Ubicazioni assicurate.
- Periodo di Indennizzo:** il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, del/la risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
- Piazzali:** per piazzali si intendono i piazzali, le aree di parcheggio, le strisce erbose, le aiuole, i raccordi stradali e le strade, compresa la pista di volo, le vie di circolazione e le zone di sosta degli aeromobili.

## **NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

### **Condizioni generali di assicurazione**

#### **Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 2- Durata del Contratto e pagamento del premio**

Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/01/2019 e termina alle ore 24:00 del 31/01/2021, e non è previsto il tacito rinnovo. E' tuttavia facoltà del Contraente recedere dal contratto alla prima scadenza annuale con un preavviso di almeno 90 giorni.

La Società si impegna in ogni caso a prorogare la copertura per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione, onde consentire l'espletamento o completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio assicurativo.

In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

#### **Art. 3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 4 Aggravamento di rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### **Art. 5 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati la riduzione del premio sarà immediata e la Società rimborserà la quota parte di premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

#### **Art. 6 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 60 giorni, dalla presente Polizza. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, la Società rimborsa la parte di premio Imponibile relativa al periodo di rischio non corso, La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

#### **Art. 7 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 8 Diritto di ispezione**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tutti gli indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 10 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 11 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 Foro competente**

Le Parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il foro di Torino.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

#### **Art. 13 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 14 Ambito territoriale**

L'assicurazione riguarda le ubicazioni indicate in polizza ed è limitata al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

#### **Art. 15 Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione dell'Assicurazione alla società In Più Broker S.r.l., via de' Baullari 24, 00186, Roma (il "Broker"). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker.

Per quanto concerne l'incasso dei Premi di Polizza, la regolazione verrà effettuata dall'Assicurato al Broker

che provvederà al versamento alla Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società s'intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all'Assicurato, restando obbligo del Broker il pronto inoltro all'Assicurato della comunicazione stessa.

#### **Art. 16 Clausola di delega e coassicurazione**

##### **(Se Applicabile)**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **Art. 17 – Trattamento dei Dati Personali**

La Società prende atto che la SAGAT procederà al trattamento dei dati personali che saranno da lei forniti per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa allegata al presente contratto, che ne costituisce parte integrante.

La Società s'impegna al rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in relazione al trattamento di eventuali dati personali che dovessero essere comunicati da SAGAT nell'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 18 Codice Etico – D.Lgs. 231/01**

La Società dichiara espressamente d'impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Codice Etico (di seguito Codice) adottato dalle società del Gruppo SAGAT - di cui un estratto è visionabile sul sito nella sezione SAGAT / Chi Siamo/ GRUPPO SAGAT / Governance - che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo di SAGAT adottato ai sensi del D.lgs. 231/01.

A tal proposito l'Affidatario riconosce espressamente che l'inosservanza - anche parziale - di uno o più precetti contenuti nel Codice, che possa dar luogo o meno alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01, costituirà grave inadempimento e darà la facoltà a SAGAT di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta contenente l'indicazione delle circostanze di fatto comprovanti la violazione del Codice.

E' fatto salvo il diritto di SAGAT di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei comportamenti indicati nel presente articolo, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne dall'Affidatario in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tali condotte.

## SEZIONE DANNI DIRETTI

### Norme relative all'assicurazione All Risks Danni Diretti

#### **Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose materiali assicurate - anche se di proprietà di terzi- nell'ambito dell'ubicazione dichiarata, da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinato con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito all'Art. "Esclusioni".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi imminente evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- a) le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e, se necessario, smaltire i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo". Sono comunque sempre escluse le spese e i costi di rimozione, di trasporto e stoccaggio dei residui del sinistro, qualora gli stessi necessitino di decontaminazione, disinquinamento o risanamento.
- b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sempreché la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti d' indennizzo";

#### **Art. 2 Esclusioni**

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

- a. verificatisi in occasione di:
  1. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, atti di guerra dichiarata o non, occupazioni o invasione militare, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  2. esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  3. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
  4. eruzione vulcanica e maremoto a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
- b. I danni di:
  1. guasti meccanici ed elettrici in genere, e anormale funzionamento;
  2. fuoriuscita o solidificazione di materiali confluiti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
  3. alterazione di peso, colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, contaminazione (fatti salvi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate) delle "merci", vizio di prodotto;
  4. furto, rapina, frode, truffa, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanco, smarrimento, saccheggio, malversazione, appropriazione indebita;
  5. assestamenti, cedimenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni, crollo e/o collasso strutturale di "macchinario" e/o di "fabbricati";
  6. logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento,

- mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose ed altre sostanze;
7. anormale od improprio funzionamento del "macchinario" (nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
  8. perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
- c. I danni causati da o dovuti a:
1. umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, microrganismi, muffe, animali e vegetali in genere; fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, smog, marcescenza in genere, termiti, insetti, vermi, roditori;
  2. interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
  3. sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
  4. ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";
  5. da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti (di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o da fuoriuscita di liquidi, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate.
  6. montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, (demolizione, manutenzione di "fabbricati");
  7. errori di progettazione, di collaudo e/o di montaggio e smontaggio, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
  8. errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, della merce; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";
  9. lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento,
  10. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi, in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
  11. mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
  12. smagnetizzazione, errata registrazione di dati o a cestinatura per svista.
  13. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  14. da responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
  15. inquinamento in genere sia graduale che accidentale e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, contaminazione da sostanze radioattive;
  16. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

#### **DEFINIZIONE TERRORISMO**

“Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in

riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, Ideologici, etnici, inclusa l'Intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.”

### **Art. 3 Cose non assicurate**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso Industriale;
- collezioni e raccolte in genere
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- acque in genere;
- "merci" caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- Il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
- apparecchiature elettroniche se già assicurate con specifica polizza "elettronica" o, se in leasing e/o in affitto, se già assicurati dal proprietario;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- installazioni a mare (offshore) e qualsiasi danno consequenziale che ne derivi a installazioni a terra (on shore);
- macchinari in leasing, se già assicurati con specifica polizza;
- baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e loro contenuto;
- strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme In genere, satelliti e rampe di lancio.

### **Art. 4 Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve**

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

- "macchinari" non fissi per destinazione se posti all'aperto;
- serramenti, finestre in vetro e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti di qualunque materiale costruite;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.
- Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate nei fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra oppure in seguito ad intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve o da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale.

### **Art. 5 Sovraccarico neve:**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza i danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili (e loro contenuto) sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

### **Art. 6 Gelo:**

Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 ore

dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

#### **Art. 7 Allagamento:**

Sono indennizzabili i danni derivanti da allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione

#### **Art. 8 Terremoto:**

Relativamente ai danni direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che abbia dato luogo ad un sinistro Indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

#### **Art. 9 Cose assicurabili a condizioni speciali**

Relativamente alle "Cose assicurabili a condizioni speciali", la garanzia è operante per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno ricostruite o riparate.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di cui all'art "Assicurazione Parziale" e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita o limite di risarcimento.

Resta inoltre convenuto che l'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla del sinistro.

#### **Art. 10 Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'Importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) per quei titoli per i quali sia possibile espletare la procedura di ammortamento, la Società risarcirà unicamente le spese necessarie all'adempimento di tale procedura.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 11 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A) "Fabbricati" e "Macchinari"

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei fabbricati assicurati al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante

- nonché il costo di rimpiazzo dei macchinari assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- b) il supplemento che, aggiunto all'Indennità di cui ad a), determini l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'articolo "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
    - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
    - b) Inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra quella parte e l'intera differenza;
    - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
  3. In caso di coesistenza di più assicurazioni per gli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
  4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
  5. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività. Per i fabbricati e macchinari di reparti non in stato di attività l'assicurazione viene prestata con l'esclusione pertanto del supplemento per "valore a nuovo" di cui al precedente punto 1.b).

L'ammontare del danno si determina sulla base di quanto sopra deducendo da tale risultato il valore dei residui.

#### B) "Merci"

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Nel caso però di merci già vendute e fatturate, la valutazione sarà effettuata in base al prezzo fatturato, dedotti solo gli eventuali costi che comunque si sarebbero aggiunti successivamente anche in assenza di sinistro. Lo stesso criterio verrà seguito sia nell'indicazione dei valori da assicurare da parte del Contraente sia nella valutazione delle preesistenze agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale.

#### **Art. 12 Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 13 Compensazione fra partite**

Se la somma assicurata con una singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita, proporzionalmente al tasso se differente, tra le altre partite per le quali vi è insufficienza di assicurazione.

#### **Art. 14 Dispersione Liquidi**

La Società risponde dei danni di dispersione del liquido contenuto nei serbatoi e nei relativi impianti,

causata esclusivamente da rottura accidentale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

#### **Art. 15 Spese ricerca e riparazione guasto**

La Società si obbliga - in caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta - a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

#### **Art. 16 Spese ricostruzione archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti**

Con riferimenti ai danni ai seguenti enti:

disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi di qualsiasi genere, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche, apparecchiature ed elaboratori elettronici anche di processo

la Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 18 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o consulenti e/o dipendenti e/o prestatori di lavoro di cui l'Assicurato possa avvalersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perdite e/o per la loro ricostruzione.

La suddetta garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza, nonché delle eventuali somme assicurate con specifiche Partite

#### **Art. 17 Oneri di urbanizzazione**

La Società risponde dei costi e degli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono sempre escluse multe, ammende o penali in genere, costi e oneri non riguardanti la ricostruzione del fabbricato (impianti, manufatti o servizi ausiliari ed accessori) nonché i costi e oneri conseguenti a Leggi e Regolamenti la cui attuazione era comunque obbligatoria al momento del sinistro per l'Assicurato e che lo stesso abbia omissis di attuarle per qualsiasi motivo.

#### **Art. 18 Eventi Atmosferici su fragili**

A parziale deroga dell'art. 4 delle norme relative all'assicurazione All Risks Danni Diretti, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di vento, neve, pioggia, grandine, sabbia a;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, e quanto in essi contenuto

#### **Art. 19 Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento**

La Società rimborserà le spese necessarie per;

- demolire, sgomberare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico che l'Assicurato sia autorizzato ad usufruire, i residuali del sinistro, compresi quelli contaminati nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento e pulizia;
- rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i

costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora le operazioni fossero indispensabili per eseguire riparazioni di enti danneggiati In conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Si intendono tuttavia escluse le spese per trattamento, smaltimento, trasporto e distruzione di residui radioattivi come disciplinati dal d.lgs. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente polizza rimborsa inoltre le seguenti spese sostenute a seguito di danno assicurato;

- Il costo per la demolizione e rimozione di macerie, incluse quelle contaminate, dei beni non assicurati dai locali dell'Assicurato e per il loro trasporto e consegna alla discarica;
- Il costo di pulizia e di proiezione, nonché Il costo di bonifica del terreno contaminato.

La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza, nonché delle eventuali somme assicurate con specifiche Partite.

#### **Art. 20 Innovazione del rischio**

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei Fabbricati e/o degli Impianti e dei Macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti, attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi Fabbricati, impianti, Macchinari, Attrezzature, l'Assicurazione stipulata con la presente Polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla Polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'assicurato o se l'Assicurato - prima del Sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Tale estensione di garanzia si intende prestata fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di Polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

## Condizioni Particolari Sezione Danni Diretti

### Art. 21 Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 11 lett. A comma 2, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 11 lett. A comma 2 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

### Art. 22 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio

A parziale deroga dell'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, previa verifica da parte della Società, la riduzione del premio avrà effetto dalla data di comunicazione di detta diminuzione e la Società rimborserà la quota parte del premio imponibile pagato e non consumato.

### Art. 23 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono altresì risarcibili i danni a macchine ed impianti aventi componentistica elettronica di controllo e/o comando, escluso comunque i calcolatori, elaboratori elettronici e loro terminali se non connessi a tali macchinari e non afferenti Il ciclo produttivo, facenti parte dei laboratori e del centro di elaborazione dell'Azienda nonché le macchine elettrocontabili d'ufficio In genere.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da usura o carenza di manutenzione;
- b. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
- c. dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.

### Art. 24 Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche e macchinari

A parziale deroga dell'art. 2 lettera b) comma 1, la Società si obbliga, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di Indennizzo", ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche e macchinari, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulizia, manutenzione a revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicati in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
- attribuiti a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto delle stipulazioni della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e

cioè;

- controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento delle apparecchiature.
  - derivanti da errata progettazione.
  - Crollo e collasso strutturale: a parziale deroga dell'art 2 lettera b comma 5 la Società si obbliga, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di Indennizzo", ad indennizzare i danni di crollo e/o collasso strutturale di "macchinario e/o fabbricati"  
Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:  
montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, ristrutturazione, demolizione, manutenzione di "fabbricati".

#### **Art. 25 Onorario progettisti e consulenti**

Le Società rimborserà le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

#### **Art. 26 Onorario periti**

"La Società rimborserà all'Assicurato, entro il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, le spese e/o gli onorari dallo stesso sostenuti per consulenti e per il perito di parte, nonché della quota parte di spese e/o onorari relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale."

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite della somma assicurata prevista nella "tabella limiti"

#### **Art. 27 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici**

A parziale deroga dell'art. 2 Lettera A comma 1 la società indennizza i danni materiali diretti cagionati alle cose assicurate a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici e di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde esclusivamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione importo maggiore a quello indicato nel paragrafo limiti di risarcimento.

#### **Art. 28 Scoppio ed usura**

Si precisa che in caso di scoppio, delle macchine o degli impianti, originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.

### **Art. 29 Prezzo di vendita**

La Società in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna - qualora tale perdita di utile non sia stata recuperata nell'ambito della Sezione Danni Indiretti. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata.

### **Art. 30 Adempimenti verso E.N.A.C.**

Resta convenuto tra le Parti che non potranno avere luogo diminuzioni di somma assicurata, storno o disdetta del contratto senza il consenso di E.N.A.C., come previsto dall'art. 13 della Convenzione S.E.A. - E.N.A.C. del 04/09/2001.

### **Art. 31 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia a richiesta dell'Assicurato - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) i dipendenti, collaboratori, sub-concessionari e tutte le altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) I clienti; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **Art. 32 Buona Fede**

Si precisa che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o incomplete od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che li Contraente e/o l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

### **Art. 33 Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### **Art. 34 Colpa Grave**

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, inclusi Soci a responsabilità illimitata e legale rappresentante, nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali essi devono rispondere a norma di legge.

### **Art. 35 Indennizzo separato per partita**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato - su richiesta del Contraente - per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo

di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

### **Art. 36 Inattività di singolo rischio**

Se una ubicazione diviene inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso sarà ridotto al 50% di quello in corso relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari. La corrispondente riduzione del premio, comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività.

Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato, di mettere in attività le macchine e gli impianti per tre giorni, consecutivi o non, di ogni mese allo scopo della loro conservazione.

Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 30gg. dalla data di rimessa in attività, e ad integrare il premio per stabilimento attivo ai tassi originariamente stabiliti.

Se il sinistro si verifica prima che Il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi gli obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 37 imperizia, negligenza, errata manovra**

La Società risponde dei danni ai fabbricati causati da automezzi per imprudenza, negligenza od errore di manovra.

### **Art. 38 Modifica degli stabilimenti**

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizione, modificazioni, trasformazione, anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato relative alle sue attività. L'assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

### **Art. 39 Selling price**

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

### **Art. 40 Assicurazione con dichiarazione di valore - Convenzione**

1. L'Assicurato e/o Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i seguenti criteri:
  - per i fabbricati il costo necessario per l'Integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
  - per i macchinari e gli impianti secondo il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, dalla spettabile Praxi in data 31/12/2016 (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato e/o Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato delle cose, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore delle cose assicurate che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione di quanto previsto dall'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, salvo quanto previsto al successivo punto 4). Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'Art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le

condizioni tutte di polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. L'Assicurato e/o Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione e, quindi, anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al p.1), non anteriore, né posteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al p. 1) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
  - a) risultanti di rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
  - b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopraindicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello Iniziale.

Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di Indennizzo (Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%. Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- i. imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobate nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
- ii. relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al p. 1), l'entrata in garanzia delle quali verrà concordata tra le Parti non appena incluse nelle stime alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per riaggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato e/o Contraente. come previsto al p. 3), che dovrà comprendere tutte le cose introdotte a nuovo.

5. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione tra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti a) e b) circa i quali l'Assicurato e/o Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza, ma entrambe le Parti hanno la facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8. La presente convenzione rimane inoperante se l'Assicurato e/o Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti, del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato e/o Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **Art. 41 Universalità**

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituente il complesso aziendale descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso e ferme in ogni caso le esclusioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e/o di altre condizioni particolari ove di seguito non espressamente derogate.

Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve intendersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario". La presente condizione ha valore di operatività a condizione che risultino assicurate tutte le partite definite nell'allegato di polizza (fabbricati, macchinari, attrezzature)

## SEZIONE DANNI DA PERDITA DI PROFITTO

### 1. DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo, imballaggi; gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuta posteriormente alla data del sinistro.

Profitto lordo: La differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali, addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato. Gli importi considerati sono al netto dell'IVA.

Rapporto di profitto lordo: il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavato durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro.

Rapporto delle retribuzioni: il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro.

Retribuzioni: gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'Assicurato nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza.

Volume di affari: Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo specificato nella presente polizza nel quale l'attività stessa si svolge. Gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

Volume di affari annuo: Il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro. Gli importi considerati sono al netto dell'IVA.

Volume di affari di riferimento: il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di Indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi. Gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

### 2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In relazione all'attività dichiarata dall'Assicurato, la Compagnia, limitatamente agli eventi previsti nella Polizza di riferimento, si obbliga alle condizioni tutte che seguono ad indennizzare l'Assicurato medesimo delle perdite che possano derivargli dalla interruzione o riduzione o intralcio parziale o totale di esercizio dell'attività dichiarata, causati da un sinistro che abbia colpito i beni descritti nella Polizza di riferimento nel luogo specificato nel quale l'attività stessa si svolge, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini della predetta Polizza di riferimento e salve le eccezioni di cui al paragrafo "Esclusioni"

### 3. ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Polizza di Riferimento:
  - 1) verificatosi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - 2) causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 3) causato da eventi atmosferici, sovraccarico neve (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 4) causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 5) di fenomeno elettrico (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 6) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

- 7) di furto e rapina;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - 1) dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  - 2) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità (salvo quanto di seguito disciplinato);
  - 3) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
  - 4) mancata disponibilità da parte del Contraente/Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
  - 5) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- c) conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della polizza di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

#### **4. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PROFITTO LORDO**

##### **1. indennizzo pagabile**

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dal punto 4 che segue; al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo,

##### **2. Assicurazione parziale - Somma assicurata e modalità di determinazione dell'indennizzo**

Il capitale previsto in garanzia alla partita Profitto Lordo viene indicato in via preventiva all'inizio di ogni annualità assicurativa e sarà soggetto a conguaglio al termine dell'annualità stessa per le somme che risultassero in aumento o in diminuzione, e cioè in caso che l'utile lordo realizzato durante l'annualità sia:

- a) minore della somma assicurata, la Società rimborserà all'assicurato, sulla differenza in meno, la parte di premio netto proporzionalmente, ma comunque non superiore al 30% del premio pagato per il periodo di Assicurazione di cui trattasi;
- b) maggiore della somma assicurata, l'Assicurato pagherà alla Società, sulla eccedenza, un premio addizionale ma comunque non superiore al 30% del premio pagato per il periodo di Assicurazione di cui trattasi. La società pertanto si impegna a ritenere garantito, in eccedenza alla somma assicurata, un ulteriore importo pari al 30% del capitale stesso; quindi, la regola proporzionale, sarà applicata soltanto se l'ammontare del profitto lordo supererà il massimo del 30% sopra indicato e solo per la somma eccedente tale limite;
- c) è data facoltà all'Assicurato di richiedere, nel corso dell'annualità assicurativa, aumenti delle somme preventivamente assicurate, pagando il competente rateo di premio. L'aumento potrà decorrere dalle ore 24,00 del giorno della richiesta o di altro giorno successivo.
- d) la Contraente si impegna a dichiarare entro 7 mesi immediatamente successivi alla fine dell'annualità assicurativa l'ammontare esatto delle somme assicurate. In caso contrario si procederà ai conguagli applicando il tasso finito di partita all'ulteriore importo assicurato come previsto al punto b).

##### **3. Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro**

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa

di quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite; quanto pagato o pagabile, all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

4. Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarati non fossero assicurati con la presente polizza (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

5. Costi di esercizio non assicurati con la partita Profitto Lordo  
Acquisti di merci, al netto degli sconti ottenuti

6. Aggiustamenti

Gli aggiustamenti previsti dalle suddette definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "rapporto di profitto lordo", del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.

## 5. CONDIZIONI PARTICOLARI

### **SPESE PERITALI E ONORARI REVISORI**

La Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, in caso di sinistro, per gli onorari dovuti a Società di revisione contabile, quale compenso per il lavoro svolto al fine di presentare e certificare tutti i dati a dettaglio contenuti nei libri contabili dell'Assicurato o altri libri e documenti o altre prove o informazioni ed evidenze che possano essere richieste dalla Società come previsto dalle condizioni della presente polizza.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

### **RISERVE DI MAGAZZINO**

Se al verificarsi di un Sinistro, per contenere la riduzione della produzione e/o del Profitto lordo, l'Assicurato ricorrerà ad utilizzo di scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- a) Il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del Sinistro;
- b) l'eventuale perdita della produzione e/o del Profitto lordo causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio.

In tal caso, nel conteggio del Periodo di Indennizzo, si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del Sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il Periodo di Indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione della produzione e/o del Profitto lordo a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

### **DANNI A COSE DI PROPRIETÀ TEMPORANEAMENTE TRASFERITE**

La garanzia prestata con la presente polizza copre eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate e consociate, o mentre sono trasportate, o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.

#### **ESTENSIONE AL FENOMENO ELETTRICO**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a fenomeni elettrici ed elettronici, limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **ESTENSIONE AGLI EVENTI ATMOSFERICI**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a fenomeni atmosferici, limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **ESTENSIONE AGLI EVENTI SOCIOPOLITICI**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, 1 limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **ESTENSIONE AL TERREMOTO**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a terremoti; limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **ESTENSIONE ALLE INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI**

A parziale deroga dell'art. "esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

#### **INTERRUZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, acqua, gas) utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata, è colpito da un danno indennizzabile a termini della polizza stessa, che causi un'interruzione o riduzione delle forniture stesse, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione od intralcio della propria attività, saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente polizza.

#### **INTERDIPENDENZA FORNITORI E CLIENTI**

Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori dell'Assicurato, ovunque nel mondo, sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi in relazione ai quali è stata prestata l'assicurazione di cui alla Polizza di riferimento e tale sinistro determini un'interruzione dell'attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta Polizza di riferimento, sempre che le garanzie prestate con la medesima siano operanti al momento del sinistro, e le eventuali perdite che potranno derivarne ai risultati economici dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dal presente contratto.

La Società non indennizza le perdite o le spese derivanti da atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

#### **IMPEDIMENTI E DIFFICOLTA' DI ACCESSO**

Nel caso che l'accesso all'azienda dove si svolge l'attività dichiarata sia precluso per ordini dell'Autorità a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento che abbia colpito beni assicurati con la polizza stessa, la Società indennizzerà le eventuali perdite che derivino all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata.

La Società non indennizza le perdite o /e spese derivanti da atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, Ideologici, etnici, inclusa l'Intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi

#### **FRANCHIGIA SULLA POLIZZA DI RIFERIMENTO**

Se dall'assicurazione prestata con la polizza di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'indennizzabilità dei danni Indiretti alla indennizzabilità, a termini della polizza di riferimento, del danno diretto.

#### **CESSAZIONE DEL RISCHIO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

#### **CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE**

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda assicurata oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro Il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ANTICIPO DI INDENNIZZI**

L'Assicurazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 500.000,00 (cinquecentomila).

L'obbligazione della Società:

- a) è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- b) decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

l'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (un milione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **LEEWAY CLAUSE**

I capitali previsti in garanzia vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% per cui il disposto dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione troverà applicazione soltanto se il valore effettivo eccede, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare entro 30 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura del bilancio l'ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel suindicato limite del 30% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno:

- 1) Base per il calcolo della regolazione premio per l'annualità precedente
- 2) Aggiornamento del capitale preventivo relativo alla annualità precedente
- 3) Capitale preventivo per la futura annualità assicurativa

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a pagare il premio che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valori l'intero tasso di polizza.

Il pagamento del premio relativo ai punti 1) e 2) dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi) la presente condizione particolare decade a far tempo dalle ore 24 del 30 giorno anzidetto, fermo il disposto della Società all'incasso di una somma pari al 30% del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

#### **PROLUNGAMENTO PERIODO DI INATTIVITÀ**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da provvedimenti imposti dalle autorità con un massimo di 15 giorni.

## SEZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

## **Definizioni valide solo per la sezione All Risks Elettronica**

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Apparecchiature elettroniche:	COMPUTERS, CENTRALINI, FOTOCOPIATRICI, FAX, TERMINALI E APPARATI EDP, SCANNER, SISTEMI DI COMUNICAZIONE, TELEFONI, TELEVISORI, REGISTRATORI, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO, ANTIFURTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E TUTTI I MACCHINARI, LE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, RADAR, CENTRALI E PERIFERICHE, A IMPIEGO FISSO E MOBILE, COMPONENTI ACCESSORI, HARDWARE, SOFTWARE, ARCHIVI E SUPPORTI DATI INCLUSI, NONCHE' IMPIANTI ANCHE ACCESSORI COME AD ESEMPIO CONDIZIONATORI, STABILIZZATORI, IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE, SICUREZZA E SEGNALAZIONE E SISTEMI INFORMATICI DELL'AEROSTAZIONE.
Società:	la Compagnia di assicurazioni
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

## **AMBITO DELLA COPERTURA**

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà o comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi, che in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito o in uso a qualsiasi titolo, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Sono compresi gli enti di proprietà dei dipendenti che possano trovarsi nell'ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente.

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga durante il periodo di validità ed ai termini e condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate ed installate, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo Art. 2 – ESCLUSIONI.

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:

- a) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, effetti di elettricità statica ed altri fenomeni elettrici;
- b) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
- c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciacature, acqua;
- d) rapina, furto, estorsione;
- e) caduta, urto, collisione od eventi similari;
- f) negligenza, incuria, imperizia;
- g) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- h) bufere, trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto;
- i) caduta di aerei, di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono";
- j) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio (salvo quanto previsto nei contratti di fornitura relativi alle apparecchiature assicurate)
- k) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- l) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle Autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;
- m) atti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio;
- n) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- o) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

### **Art. 2 – ESCLUSIONI**

Fatte salve le deroghe espressamente previste in polizza nei successivi articoli, la Società non risarcisce i danni ed i guasti:

- 1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
- 2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
- 3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'Assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- 5) verificatisi in occasione di spedizioni o trasporti eseguiti al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;

- 6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
- 7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
- 8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- 11) misteriose sparizioni, ammanchi, smarrimenti;
- 12) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- 13) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.

### **Art. 3 – MAGGIORI COSTI**

In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio/i o dall'impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi
- c) prestazioni di servizi da terzi

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, somma superiore a quanto indicato alla relativa Partita.

#### **Art. 4 – EVENTI SOCIO-POLITICI – ATTI DOLOSI**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate:

1. per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
2. per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Eventi socio-politici".

#### **Art. 5 – TERRORISMO**

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Terrorismo".

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

#### **Art. 6 – INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 –

Sezione 5 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 7 – TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce “Terremoto”.

#### **Art. 8 – FURTO / RAPINA**

I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari all'80% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata.

Le garanzie di cui al presente articolo saranno prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce “Furto / Rapina” e “Furto con destrezza”.

#### **Art. 9 – SUPPORTI DI DATI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all'Art. 2 – ESCLUSIONI.

Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni.

Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.

Se la ricostituzione non è necessaria, e/o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce “Supporti di dati”.

#### **Art. 10 – DANNI ELETTRICI**

Ferme le esclusioni previste al precedente Art. 2, la Società risponde anche dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) oltre a quanto previsto al punto a) siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 30% con il minimo di € 500.

#### **Art. 11 – DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE**

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata e che durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili all'esterno del veicolo.

All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse eventualmente risposta l'apparecchiatura.

Per ogni danno e per quelli di “furto, rapina, urto, caduta accidentale, qualsiasi evento atmosferico”, il risarcimento sarà effettuato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce “Impiego mobile”

#### **Art. 12 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO**

La Società, fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce “Demolizione e sgombero”, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

#### **Art. 13 – ONORARI DI CONSULENTI – SPESE PERITALI**

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari di consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, oltre alle spese sostenute dall'Assicurato per il perito di parte nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Onorari consulenti - Spese peritali".

#### **Art. 14 – ENTI PRESSO TERZI**

Si prende atto tra le Parti che gli enti assicurati possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 – Sezione 5 sotto la voce "Enti presso terzi".

#### **Art. 15 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

#### **Art. 16 – VALORE A NUOVO**

Salvo diverse indicazioni, la somma assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio). Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### **Art. 17 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Resta comunque convenuto che non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

#### **Art. 18 – COPERTURA AUTOMATICA – LEEWAY CLAUSE**

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati al precedente Art. 16 – VALORE A NUOVO, la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l'intesa che entro 90 (novanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.

La stessa procedura sarà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

Se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

### Obblighi in caso di sinistro

in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate, per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;  
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) dare avviso del sinistro alla Società entro 45 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- d) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle "merci" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
- h) fornire a proprie spese alla Società, entro 60 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- i) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese sostenute per il recupero delle cose rubate, per la conservazione e la custodia di quelle rimaste e per l'espletamento della procedura di ammortamento sono a carico della Società nei limiti, tra l'ammontare delle spese e quello del danno, previsti alla sezione "Limiti di indennizzo", anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

### Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o della perdita, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno e/o della perdita è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società - o da persona da questa incaricata - con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

### **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) determinare il valore del margine di contribuzione al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "determinazione del danno": .
- d) determinare i dati previsti all'Art. "Assicurazione parziale" ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'Articolo medesimo;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in base alle condizioni contrattuali

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni cui ai commi c), d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro**

In caso di sinistro, qualora al capitolo "Limiti di indennizzo" fosse previsto un limite annuo, tale limite si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari, a condizioni da stabilirsi.

L'eventuale richiesta di reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso In caso di sinistro".

### **Pagamento dell'indennizzo**

Premesso che tale previsione non è operante per la "Sezione Profitto Lordo" operando in tal senso specifica clausola, per la "Sezione Danni Diretti" l'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100,000,00, con il massimo di € 6.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'Indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli Interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

## **Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.